(N. 81-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1954

Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge per l'approvazione dell'Accordo sottoposto al vostro esame fu già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 febbraio 1950.

Trasmesso in pari data alla Presidenza della Camera, esso non era stato ancora esaminato da quel ramo del Parlamento all'atto del decreto di scioglimento delle Camere.

L'Accordo tende a realizzare la salvaguardia degli interessi, che i cittadini italiani avevano prima dell'ultimo conflitto od hanno tuttora nel complesso dei territori di attuale giurisdizione della Repubblica Popolare Federativa Jugoslava.

Il Trattato di pace distingueva gli interessi italiani situati nel vecchio territorio jugoslavo da quelli situati nei territori ceduti.

Per i primi, tanto nei confronti degli italiani non residenti nei territori ceduti, che degli italiani in essi residenti, che avessero esercitato il diritto di opzione, esso consentiva

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

la confisca, ma soltanto in conto dei reclami e dei crediti ed addossandone il relativo indennizzo all'Italia, mentre tutti i beni, o il prodotto della loro liquidazione, in più dell'ammontare dei detti diritti dovevano essere restituiti.

L'Accordo introduce, invece, a carico della Jugoslavia l'obbligo dell'indennizzo per l'ammontare risultante dalla valutazione di una « Commissione mista » paritetica.

A parte l'eliminazione di ogni eventuale artificio di interpretazione circa la portata di provvedimenti di carattere così generale come quelli intesi ad introdurre il nuovo regime economico-sociale, chiaro è, pertanto, il progresso, là dove ad una liquidazione o valutazione unilaterale (Trattato di pace, art. 79, n. 2: « in conformità alla legislazione della Potenza alleata o associata interessata ») si sostituisce quella di una « Commissione mista » paritetica.

Per gli interessi italiani situati nei territori ceduti, il Trattato di pace, nei confronti degli italiani non residenti nei territori stessi prevedeva un trattamento « non diverso da quello che potrà venire eventualmente applicato ai beni di persone fisiche e morali di nazionalità straniera » e nei confronti degli italiani optanti la « autorizzazione a vendere i loro beni nelle medesime condizioni dei cittadini dello Stato successore » (Trattato di pace, allegato XIV, n. 10).

L'Accordo, introducendo anche qui, per gli uni e per gli altri, l'indennizzo a termini della valutazione ad opera della « Commissione mista » paritetica, se per i non residenti non costituisce sostanzialmente che una chiarificazione, per gli optanti realizza un riconoscimento, del quale è evidente la portata.

In relazione al concreto significato dell'indennizzo si osservi come si siano volute evitare le deformazioni da fattori bellici o da speciali contingenze economico-sociali, facendo riferimento a prezzi di libero mercato del 1938 moltiplicati per coefficienti di rivalutazione da fissarsi dalla « Commissione mista ».

La dichiarata disposizione della Repubblica Popolare Federativa Jugoslava ad esaminare la possibilità di acquistare ad equo prezzo, ove i proprietari ne manifestino il desiderio, i beni ancora liberi, ossia non sottoposti a misure lesive della proprietà, può risultare di rilievo non indifferente.

Per i beni colpiti da misure di carattere non generale, ma particolare, quali le condanne per collaborazionismo, sabotaggio economico, ecc., e come tali non compresi nelle disposizioni generali dell'Accordo, è previsto un indennizzo a carattere forfetario da stabilirsi dalla « Commissione mista » sulla base dell'esame di liste che le verranno sottoposte dai rappresentanti italiani. Soluzione di compromesso, la quale non esclude, tuttavia, sul terreno pratico un riconoscimento pieno, mentre tende ad aggirare gli ostacoli di carattere teorico o di principio.

Si propone l'approvazione.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 23 maggio 1949.